

Numero 106995 del repertorio.

Numero 34841 della raccolta.

ATTO COSTITUTIVO

dell'Associazione Volontariato di Protezione Civile

FOX del Comune di Minervino di Lecce

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentonovantasette il giorno quattro del mese di dicembre in Poggiardo e nel mio studio alla Piazza Umberto I° n.12.

Dinanzi a me Dottor ALFREDO POSITANO, Notaio in Poggiardo, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Lecce, senza l'assistenza dei testimoni ai quali le sottocostituite parti hanno d'accordo tra loro e con il mio consenso rinunciato, perchè fornite dei requisiti di legge,

SONO COMPARSI

- COIA GIUSEPPINA, diplomata, nata a Poggiardo il 17 febbraio 1977 e residente in Minervino di Lecce alla via Enrico Toti,

C.F.: COI GPP 77B57 G751G;

- RESTA DOMENICO ALFIO, operatore termico, nato a Poggiardo il 21 gennaio 1978 ed ivi residente alla via Del Carso,

C.F.: RST DNC 78A21 G751R;

- COIA LEONELLO, radiotecnico, nato a Minervino di Lecce il 22 maggio 1974 ed ivi residente alla via Enrico Toti,

C.F.: COI LLL 74E22 F221J;

- PANICO MARCO, cuoco, nato a Poggiardo il 12 febbraio 1977 e

Cole Giuseppe

Donatello

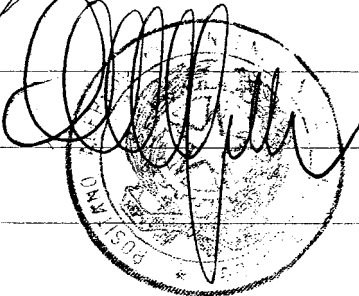
Cole Leonardo

Loia Brizio

Parico Marco

Maurizio Civile

Giannetta Daniele



residente in Ortelle alla via Cesare Battisti,

C.F.: PNC MRC 77B12 G751X;

- COIA BRIZIO, studente, nato a Poggiardo il 30 agosto 1979 e
residente in Minervino di Lecce alla via Enrico Toti,

C.F.: COI BRZ 79M30 G751S;

- CIVILLA MAURIZIO, infermiere professionale, nato a Maglie
il 9 aprile 1970 e residente in Minervino di Lecce alla via
Mascagni,

C.F.: CVL MRZ 70D09 E815B;

- GIANNETTA DANIELE, diplomato, nato a Minervino di Lecce il
5 aprile 1974 ed ivi residente alla via Zanella,

C.F.: GNN DNL 74D05 F221F.

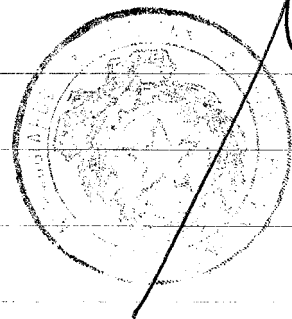
Tutti cittadini italiani, della cui identità personale, io
Notaio sono certo, i quali mi richiedono di ricevere il pre-
sente atto, con il quale d'accordo tra loro, convengono e
stipulano quanto segue:

1) E' costituita tra i comparenti una Associazione Comunale
di Volontariato di Protezione Civile denominata FOX del Comu-
ne di Minervino di Lecce.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democrati-
ci, apolitici, autonomi, unitari e si ispirano agli ideali
della Costituzione della Repubblica Italiana.

2) La durata dell'Associazione è illimitata.

3) L'Associazione ha sede in Comune di Minervino di Lecce,
precisamente nella frazione di Specchia Gallone alla via Lec-



ce presso l'edificio della ex Scuola Elementare.

4) L'Associazione che non ha fini di lucro nè diretto nè indiretto ed è assolutamente apolitica, persegue nella sua attività, come scopo fondamentale e nell'interesse della generalità dei cittadini i seguenti obiettivi:

a) prestare la propria opera prevalentemente nell'ambito del territorio comunale e zone limitate per le attività di prevenzione e soccorso in occasione di emergenza in genere e svolge esclusivamente attività di supporto alle istituzioni preposte al settore, nell'ambito di precise pianificazioni che ne prevedono l'impiego;

b) assumere iniziative, senza scopo di lucro, per la promozione e la divulgazione di una cultura della Protezione Civile mediante organizzazione di conferenze, fiere, esposizioni, corsi di specializzazione, esercitazioni ed ogni altra attività che saranno poste in essere sia automaticamente che in collaborazione con le competenti autorità o altre organizzazioni similari;

c) rappresentare in ogni sede, gli interessi dei soggetti aderenti;

d) elaborare studi, produrre strumenti audiovisivi, curare pubblicazioni o svolgere ogni altra attività di carattere tecnico, di indagine e di rilevazione dati per elaborazione e l'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile;

e) curare, di concerto con le autorità competenti, l'adde-

stramento e la qualificiazione dei volontari associati nei quattro settori di attività: soccorso tecnico/logistico, soccorso sanitario, soccorso socio-assistenziale e comunicazioni;

f) provvedere, con il patrimonio sociale, limitatamente alle possibilità, alla copertura assicurativa dei soci e dell'equipaggiamento individuale degli stessi.

5) E' fatto divieto agli associati di utilizzare il nome ed il simbolo dell'Associazione, i suoi servizi e le strutture, per scopi diversi da quelli sanciti nell'alligato Statuto e dagli Organi Direttivi.

E' fatto espressamente divieto agli associati di tenere comportamenti ed azioni ritenute lesive del buon nome dell'Associazione.

E' consentito l'utilizzo dell'emblema sociale, distintivi e fregi del volontariato di Protezione Civile, nonchè l'uso di equipaggiamento individuale, solo in occasione di manifestazioni, esercitazioni, addestramento ed interventi di soccorso a seguito delle autorizzazioni dell'autorità competenti.

6) L'Associazione è regolata dalle norme contenute nello Statuto Sociale composto da numero cinquantuno articoli, predisposto dai comparenti e che previa lettura datane agli stessi si alliga come parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), controfirmato per accettazione.

7) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo

composto da otto membri eletti dall'Assemblea dei Soci che durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

8) Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Cassiere, il Coordinatore ed il Consiglio dei Probiviri.

9) Per quanto riguarda la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e quella degli altri organi sociali, i comparenti alla unanimità stabiliscono che le stesse avverranno in occasione della prima riunione della assemblea ordinaria dei soci.

10) Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente atto e nell'alligato Statuto Sociale, si fa riferimento alle norme del Codice Civile, in tema di Associazione senza scopo di lucro.

11) Le spese del presente atto e conseguenziali restano a carico dell'Associazione, che a mezzo del suo Organo Direttivo provvederà poi a tutti gli adempimenti successivi alla costituzione.

12) Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti, ed essi a mia richiesta lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà lo sottoscrivono con me Notaio.

L'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, occupa di due fogli quattro facciate scritte per intero e la quinta sin qui.

Coie Giuseppina
Rt Domenico Agio

Coie Lucella

Coia Bixio

Pavico Pico

Maurizio Civile

Gran Al Daul

Ala [Signature] [Circular Stamp]

[Circular Stamp] [Signature]

VERBALE ASSEMBLEA

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE FOX – ODV DEL 30/10/2020

L'anno 2020, il giorno 30, del mese di ottobre, alle ore 20:30, presso la sede legale in via Lecce a Minervino di Lecce (LE), si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione "Associazione volontariato di protezione civile FOX – ODV", associazione non riconosciuta, iscritta nel registro generale delle associazioni di volontariato della protezione civile della Regione Puglia al n. 400 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Coletta Giovanni, verbalizza il Sig. PACELLI ANNA.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti n° 17 soci su n° 32 iscritti nel libro soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifica da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Pacelli Anna

Il Presidente

Coletta Giovanni

STATUTO

“ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE – ODV”

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Minervino di Lecce (nella frazione di Specchia Gallone) via Lecce , quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata “Associazione volontariato di protezione civile - ODV” in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione “Associazione volontariato di protezione civile - ODV”, più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225, e successive modificazioni;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive

modificazioni.

Ed in particolare si propone di svolgere le seguenti attività:

- salvaguardia della vita e soccorso delle persone nell'ambito delle attività di protezione civile;
- interventi sulla base dei piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile in caso di emergenze, maxi emergenze, emergenze non convenzionali e calamità, soccorso tecnico (secondo le proprie competenze);
- attività di promozione della cultura di protezione civile;
- attività di assistenza organizzativa e operativa a manifestazioni di massa, sportive e culturali, religiose, e simili;
- addestramento e qualificazione dei volontari associati, di concerto con le autorità competenti, nei quattro settori di attività: soccorso tecnico/logistico, soccorso sanitario, soccorso socio-assistenziale e comunicazioni.
- promozione ed organizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione in tema di Volontariato, Protezione Civile, Soccorso Sanitario, Rischio Idro-geologico, tutela dell'ambiente; tutela del patrimonio e del paesaggio;
- condivisione di materiali, mezzi ed attrezzature (acquisite tramite acquisto o donazione) con altri Enti, Strutture o Associazioni che interagiscono e collaborano per le finalità del presente statuto;
- collaborazione con Enti e Aziende pubbliche o private per la progettazione, sperimentazione e miglioramento di attrezzature per il soccorso e il salvataggio;
- promozione dello sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, istituendo anche proprie sezioni, nonché collaborando con le altre Associazioni di Volontariato esistenti.

svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali ed idonea a perseguirne il raggiungimento.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 4. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 5. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Può iscriversi all'associazione anche il minorenni che abbia compiuto almeno il 16^o anno di età in qualità di "Supporter" che può svolgere le seguenti mansioni:

- a) supporto logistico in sede;
- b) frequentare i corsi di addestramento.

L'iscrizione del minorenni avviene previa domanda firmata dal genitore, o da chi ne fa le veci, allegando il certificato di idoneità fisica.

Sono soci onorari:

- 1) Il Sindaco pro-tempore del Comune di Minervino di Lecce;
- 2) Il Comandante dei Vigili Urbani pro-tempore del Comune di Minervino di Lecce;
- 3) Il medico condotto pro-tempore del Comune di Minervino di Lecce.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo corredata da certificato di sana e robusta costituzione fisica. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel

libro soci.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 10. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 11. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 12. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 13. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 14. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea

Art. 15. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 16. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 17. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;

- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 18. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 19. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 24. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 25. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 26. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il

bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 27. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 28. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi

pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 29. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 30. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 31. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse

rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 32. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 33. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 34. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 35. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 36. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila

euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 37. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 38. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Corrado Ricci
Lucia Palla
Avv. Ferraro
Mosimiliano Favante
Giuseppe Russo
Enrico Renda
Galati Mattia
Stefano Fico
Forigianico Santopina
Collette Giovanni
Leo Leo
Collette Francesco
Paola Le
Maria Gino
Collette
Andrea Garofalo
Primo Pella

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO									
SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI				
			REGISTRO ALTRO ERARIO						
			ALTRE AZIENDE						
			TOTALE						
IMPORTO VERSATO									
CODICE UFFICIO		Si convalidano, sulla base del contenuto dell'atto, i dati risultanti dai Quadri A, B, C e D (E e F)		L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA TASSAZIONE		L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE			
QUADRO A DATI GENERALI									
ALL'UFFICIO DI: CASARANO				Foglio N. / di tot.		N. DI REPERTORIO			
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE		CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE			DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO		DATA FINE PROROGA		
		CLTIGNN63B12F221B301102020			30/10/2020				
TIPOLOGIA DELL'ATTO					ADEMPIMENTO		USO ABITATIVO		
REGISTRAZIONE MODIFICA STATUTO					☒ Reg ☐ Pro ☐ Ces ☐ Ris		☐ Si		
QUADRO B SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO									
N. ORD.		CODICE FISCALE			COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE				
		03200930752			ASSOCIAZIONE VOL PROTEZIONE CIVILE FOX				
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA			PROVINCIA		DATA DI NASCITA		SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA			VIA O PIAZZA				N. CIVICO
N. ORD.		CODICE FISCALE			COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE				
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA			PROVINCIA		DATA DI NASCITA		SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA			VIA O PIAZZA				N. CIVICO
N. ORD.		CODICE FISCALE			COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE				
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA			PROVINCIA		DATA DI NASCITA		SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA			VIA O PIAZZA				N. CIVICO
N. ORD.		CODICE FISCALE			COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE				
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA			PROVINCIA		DATA DI NASCITA		SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA			VIA O PIAZZA				N. CIVICO
N. ORD.		CODICE FISCALE			COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE				
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA			PROVINCIA		DATA DI NASCITA		SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA			VIA O PIAZZA				N. CIVICO

Da "Ass. Volontariato Protezione Civile Fox - Minervino di Lecce" <pc.fox@pec.it>

A "dp.lecce@pce.agenziaentrate.it" <dp.lecce@pce.agenziaentrate.it>

Data giovedì 19 novembre 2020 - 15:54

Protezione Civile Fox

Allegato(i)

Verbale assemblea Fox - OdV 30-10-2020.pdf (4895 KB)

Richiesta registrazione e adempimenti successivi.pdf (624 KB)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "pc.fox@pec.it" <pc.fox@pec.it>

Data giovedì 19 novembre 2020 - 15:54

Protezione Civile Fox

Ricevuta di accettazione

Il giorno 19/11/2020 alle ore 15:54:50 (+0100) il messaggio
"Protezione Civile Fox" proveniente da "pc.fox@pec.it"
ed indirizzato a:
dp.lecce@pce.agenziaentrate.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec293.20201119155450.00705.754.1.69@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 KB)

smime.p7s (7 KB)